



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Centro
Procedimento 6/2026/INTERREGIONALE CENTRO

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Centro, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 19.6.2026, in cui era presente il Procuratore Associativo avv. Dario Murra, la parte convenuta [REDACTED] – assistita dall'avv. J [REDACTED] R [REDACTED], come da delega in atti - , il Presidente e VicePresidente della convenuta A.S.D. [REDACTED], il Presidente della ASD [REDACTED], rilevato che:

in data 28 maggio 2026 è pervenuto presso la Segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri, da parte del Procuratore Associativo, “Atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art 10 regolamento Procura Associativa” a carico di: - A.S.D. [REDACTED], con sede in [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore presidente [REDACTED] – Comitato Territoriale di Roma –; - [REDACTED], nato a [REDACTED] – Tess. [REDACTED] AS 25/26 CSI ROMA c/o [REDACTED] per quanto attinente a procedimento per fatti concernenti l'ASD [REDACTED] (Comitato di Roma).

Nell'atto di deferimento, il Procuratore Associativo deferiva il succitato e l'ASD ritenendo sussistente l'illecito associativo in relazione ai valori fondanti del Csi, al fine di richiedere l'accertamento e le sanzioni.

In tale deferimento si specifica quanto segue.

La ASD [REDACTED] segnalava comportamenti scorretti posti in essere dal tesserato [REDACTED], atleta della ASD [REDACTED] a mezzo social.

Faieta, subito dopo la partita di calcio fra le due ASD inviava su Instagram, dal proprio account, messaggio del seguente tenore: *“Buona sera, scusate l'orario. Volevamo sapere se fosse vero che stasera la vostra compagine futsal CSI si sia realmente attaccata ar cazzo? Grazie mille cordiali saluti [REDACTED]”*.

Il messaggio, come dichiarato dal responsabile dall'Oratorio [REDACTED], è stato indirizzato ad un indirizzo Instagram al quale hanno accesso tutte le componenti oratoriali (parroco, direttrice) causando imbarazzo ai responsabili della squadra, che ovviamente sono una realtà della più ampia realtà oratoriale salesiana.

Già durante la partita vi erano stati momenti di attrito.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Per la Procura, tale condotta è aggravata dall'invio del messaggio su un account non ad esclusivo uso della squadra calcistica [REDACTED]. Prudenza avrebbe richiesto evitare l'invio di simili messaggi su un account palesemente non di natura privata, ma riferito ad un contesto associativo, in più, di tale natura.

La ASD veniva incolpata per responsabilità oggettiva, consistente in mancato controllo.

Sia [REDACTED] che la [REDACTED] hanno depositato memoria e documenti.

In specie: ^ [REDACTED] ha chiesto di "archiviare" per particolare tenuità del fatto; in subordine di invitare il convenuto ad astenersi da simili comportamenti in futuro; ha allegato due lettere di scuse formali alle due ASD (datate 8.6.2026) e un messaggio Whatsapp di scuse rivolto [REDACTED] (datato 16.4); ^ la ADS [REDACTED] ha concluso per il proscioglimento, stante propria delibera di sospensione cautelare immediata e a tempo indeterminato del tesserato [REDACTED] da ogni attività, disconoscendo l'uso abusivo della sigla "[REDACTED]", nonché scuse formali all'altra ASD e in subordine sanzione edittale e attenuanti; ha allegato provvedimento e scuse. A nota, la memoria sviluppa anche una serie di considerazioni circa l'esposto dell'ASD [REDACTED] e i rapporti fra le due associazioni, tacciando lo stesso di "pregiudizio ideologico e una palese malafede" circa i fatti antecedenti e successivi alla gara.

In sede di udienza, dopo un invito del Presidente del Collegio di verificare possibilità conciliative: - il tesserato [REDACTED], precisato che l'invio del messaggio era avvenuto in precedente occasione non dopo la gara, ammettendo il fatto ha rinnovato a più riprese formali scuse, richiamando quelle già formulate, riportandosi l'avv. R [REDACTED] alle memorie depositata anche quanto a conclusioni; - i rappresentanti della A.S.D. [REDACTED] hanno ribadito la propria estraneità al fatto, riportandosi alla memoria; - il rappresentante della ASD [REDACTED] ha evidenziato la gravità del fatto, nonché la tardività delle scuse, ad inizio formulate verso l'allenatore della squadra, [REDACTED]. Il Procuratore associativo ha concluso, stante quanto emerso, per il proscioglimento della A.S.D. [REDACTED], ribadendo la richiesta di sanzione per il tesserato che pur tenga in conto il comportamento dello stesso, nonché specificando l'opportunità di una modalità di possibile risoluzione in positivo dei rapporti incrinati fra le due associazioni (ad esempio con un momento comune di festa).

Stante il positivo invito alle associazioni come formulato dal Procuratore Associativo, il Presidente del Collegio chiedeva alle stesse disponibilità ad accoglierlo: tale disponibilità, allo stato - in cui i rapporti apparivano ancora tesi anche con riferimento a quanto nella memoria della A.S.D. [REDACTED]



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

██████████ - non emergeva, in specie da parte della offesa ASD ██████████, sicchè il Collegio si riservava.

Motivi della decisione

Il fatto, al di là della sua collocazione temporale specifica, è pacifico e ammesso dal tesserato.

Si evidenzia che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presidono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, in ragione di comportamenti rilevati come illeciti associativi, come sopra riferiti.

Il Collegio ritiene che l'istruttoria documentale, nonché le dichiarazioni in sede di udienza dalle parti, siano ampiamente sufficienti al fine del decidere.

In particolare, dall'atto di deferimento e dall'istruttoria documentale, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza, emerge per quanto maggiormente rileva:

- che la comunicazione via social del tesserato, come ammesso, sia stata postata con destinatari una platea vasta, non limitata alla compagine della altra associazione, costituendo ciò aggravante del comportamento, all'evidenza connotato da mancato rispetto delle regole che presidono alla rettitudine sportiva e, comunque, sociale;

- che il tesserato ha posto in essere azioni tese all'ammenda di quanto compiuto, pur in termini dapprima limitati (e non rivolti alla platea cui era stato recapitato il messaggio); tali azioni, se non elidono il fatto in sé, comunque contribuiscono a evidenziare la respiscenza del tesserato stesso e rendono credibile l'impegno all'autocontrollo per il futuro;

- che l'associazione del tesserato non era a conoscenza del fatto compiuto, risultato in fatto estraneo alla propria sfera di controllo; peraltro, la stessa si è attivata nell'immediato con appositi provvedimenti nei confronti del tesserato nonché proponendo in ogni caso le proprie scuse; in tale contesto, fuori luogo appaiono le valutazioni svolte in sede di memoria circa il comportamento della Ads offesa;

- che, d'altro canto, la Ads offesa ha mostrato scarsa disponibilità al ricomponimento immediato; pur nella vicinanza temporale dei fatti, ben opportuna può ritenersi la sollecitazione – in virtù di funzione conciliativa del Collegio - alla ricostruzione dei rapporti di rispetto sportivo.

Ciò stante, ritiene il Collegio che il fatto, posto in essere con una frase dialettale che può anche essere in uso nella forma verbale, ma che nel caso di specie assuma la forma dello scritto, che ha all'evidenza maggiore forza sostanziale e propalazione diffusa (qui anche verso molti terzi), integri l'illecito associativo violando il principio del rispetto e della rettitudine; vale quale attenuante, ma non esimente, la rappresentazione delle scuse, a più riprese. In tal senso, tenuto conto di detti



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

elementi, ritiene equo il Collegio comminare – tenuto conto del periodo estivo con limitata attività – la sanzione della sospensione dalle funzioni associative fino al 15 ottobre 2026 nei confronti del tesserato [REDACTED].

Quanto alla A.S.D. [REDACTED], ritiene il Collegio vada assolta per i motivi di cui sopra; si annota, però, come sia ben opportuno che detta associazione ricostruisca positivi rapporti con la ASD [REDACTED], ben risultando necessario che fra le stesse – che adeguatamente potranno concorrere a tale ricostruzione di rapporti – si esperiscano contatti e conseguenti azioni, che il Comitato Provinciale di Roma potrà promuovere e sollecitare.

P.Q.M.

il Collegio dispone la sospensione fino al 15 ottobre 2026 da tutte le funzioni associative del tesserato [REDACTED].

Invita la A.S.D. [REDACTED], in concorso con la ASD [REDACTED] a ricostruire positivi rapporti, richiamando i principi etici e sportivi del CSI, altresì invitando il Comitato Provinciale di Roma a promuovere e sollecitare tale rinnovazione di rapporti.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione di appartenenza e al Comitato di Roma, nonché al livello nazionale, e reso noto con la formula “tesserato [REDACTED] [REDACTED]: *sospensione fino al 15 ottobre 2026 da tutte le funzioni associative*” e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale

Collegio Probiviri CSI Interregionale Centro

Fabio Arrigoni, presidente - relatore

Alessandro Spano (componente)

Aldo Barcaioli (componente)

Copia conforme del provvedimento in data 29.6.2026 sottoscritta dai componenti del Collegio